

Cremona, lì 20/11/2024  
PROT.4399/U

Spett.le

Arpae – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente  
e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e  
concessioni di Piacenza Area Autorizzazioni e concessioni  
Ovest

PEC: [aoopc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopc@cert.arpa.emr.it)

PTR/MB/mr

**OGGETTO: TRONCO A21 PIACENZA – CREMONA – BRESCIA, DIRAMAZIONE PER FIORENZUOLA D'ARDA (PC) E RACCORDO AUTOSTRADALE OSPITALETTO – MONTICHIARI.**  
**FASCICOLO REGIONALE 1317/24/2024 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, RELATIVO AL PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SOLARE E RELATIVE OPERE CONNESSE DENOMINATO "MONTICELLI D'ONGINA" PRESENTATO DA VSE S.R.L. LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) E DI CORTEMAGGIORE (PC). RICHIESTA VERIFICA DI COMPLETEZZA AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART.27-BIS DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RISCONTRO.**

Con la presente, si riscontra la nota pervenuta in data 30 ottobre u.s. con la quale sono stati comunicati l'avvio del PAUR, richiamato in oggetto, e la richiesta di verificare l'adeguatezza e la completezza degli elaborati depositati dalla Società VSE S.r.l. ai soli fini di completezza degli stessi per l'ottenimento delle autorizzazioni richiamate in allegato, demandando la valutazione tecnica della documentazione e le eventuali osservazioni alla successiva fase istruttoria.

Il progetto depositato prevede:

1. la realizzazione di un nuovo impianto di energia da fonti solari - fotovoltaico e agrivoltaico - (107.840 mq - 24.998 kw) in fregio all'autostrada A21;
2. la posa di una linea elettrica con due attraversamenti dell'Autostrada A21 Brescia – Cremona - Piacenza.

In considerazione di quanto sopra, si osserva quanto segue.

Con riferimento quanto al **punto 1**, è necessario che la proponente provveda a produrre i seguenti elaborati:

- planimetria con indicazione puntuale delle fasce di rispetto autostradali e di tutti gli elementi stabili previsti al suo interno (strade, asfaltature, recinzioni, alberature, manufatti in cls, impianti, etc.);
- sezioni specifiche in cui sia evidenziata la distanza dai confini e la conformazione dei singoli

Autovia Padana S.p.A.

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale 211 Della Lomellina 3/13 - 15057 Tortona (AL) - Italia

Sede operativa e amministrativa: Località San Felice - 26100 Cremona (CR) - Italia

tel. (+39) 0372.4731 - E-mail: [info@autoviapadana.it](mailto:info@autoviapadana.it) - PEC: [autoviapadana@legalmail.it](mailto:autoviapadana@legalmail.it) - [www.autoviapadana.it](http://www.autoviapadana.it)

Cap. Soc. € 163.700.000,00 Int. Vers. - Reg. Imp. AL 02490760069/2015 - C.F./P.I. 02490760069 - R.E.A. N° AL260174



elementi sopra richiamati;

- relazione tecnica, descrittiva dei singoli elementi sopra richiamati;
- planimetria specifica che dimostri che la distanza minima degli impianti fotovoltaici dal confine autostradale sia di almeno 30 m;
- relazione che attesti che la conformazione, i materiali, l'orientamento e l'inclinazione dei pannelli fotovoltaici a terra previsti in progetto non generi alcun tipo di abbagliamento ai veicoli transitanti in autostrada.

In quanto alle opere ammissibili in fascia di rispetto autostradale, si comunica che il comma 2 dell'art. 26 (rubricato: "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati") del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada pone, per quanto di specifico interesse di Autovia Padana S.p.A., il divieto di realizzare nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade in fascia di rispetto autostradale – ossia a meno di 60 metri dal confine autostradale (ove la strada sia posta al di fuori dei centri abitati).

Detta fascia di rispetto, non edificabile, è ridotta – ai sensi del successivo comma 3 - a 30 metri, ove gli interventi siano prospettati all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

Ciò posto, i successivi commi del citato articolo 26 fissano specifiche distanze da rispettare per determinati interventi, e segnatamente:

- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri;
- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non può essere inferiore a 5 metri;
- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella piantumazione di alberature non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna essenza al completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri;
- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, per le siepi inferiori a 1 metro d'altezza non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo;
- la distanza minima per le siepi che superano l'altezza di 1 metro non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni sia di altezza superiore a 1 metri sia per quelle di altezza inferiore se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo;



- la distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti "edificazione", come parcheggi "a raso" scoperti (purché a servizio delle strade e che non comportino la costruzione di edifici), le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale, non può essere inferiore a 30 metri. All'interno della fascia non è ammissibile la realizzazione di asfaltature, né di parcheggi e opere stabili. In essa è ammessa altresì la realizzazione di piazzali inghiaciati e sono ammessi parcheggi in "green block";

Con riferimento al **punto 2**, si evidenzia che la posa di sottoservizi è concessa previa istanza di convenzionamento da presentare alla concessionaria ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (art.25-28) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 -art. 66-67) e previa approvazione della convenzione da parte del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

I documenti che la proponente dovrà produrre, per ogni singolo attraversamento e/o parallelismo, per l'istruttoria dei necessari convenzionamenti sono i seguenti:

- planimetria di progetto su rilievo;
- planimetria di progetto su base catastale;
- sezioni tipo dell'intervento;
- sezioni di progetto in corrispondenza dell'attraversamento;
- relazione tecnica dettagliata, con indicazione delle lavorazioni;
- estratti di mappa e visure catastali.

La Scrivente si riserva di esprimere, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta degli ulteriori Enti competenti, ulteriori prescrizioni in considerazione della natura dell'intervento che si intende realizzare per ragioni di sicurezza e fluidità della circolazione ed in considerazione di pianificati/programmati interventi di ampliamento dell'autostrada e opere connesse.

Distinti saluti.

**Autovia Padana S.p.A.**

Direttore Tecnico

Mario Gruppì